

AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

In ossequio al provvedimento del 3/05/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa- Sezione Lavoro- Giudice Dott. Alessandro La Vecchia nel procedimento n. 2582/2022 R.G si pubblica il presente avviso di notifica.

A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza:

- Tribunale di RAGUSA- sez. lav.- Giudice Dott. Alessandro La Vecchia;
- procedimento n. 2582/2022 R.G. - udienza di discussione 17.10.2023 ore di rito;

B) Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate:

- Francesco MANENTI,
- Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'istruzione) (c.f. 80185250588);
- USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (c.f. 80018500829);
- Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia di Ragusa (c.f. 92005900888);

C) Estratto di ricorso con sintetica esposizione dei motivi di ricorso:

Ricorso per la declaratoria del diritto del ricorrente, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale di interesse, al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente riconoscimento di punti 6 per anno anziché 0,6. Previo annullamento e/o disapplicazione: del D.M. 50/2021 del 3.03.2021 recante la disciplina della graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il personale Ata, valide per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nella parte in cui, nell'allegato A, subordina la piena valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina scolastica; nonché della valutazione dei servizi effettuata dall'istituzione scolastica di destinazione della domanda, nella parte in cui non riconosce il punteggio pieno spettante per il servizio militare prestato non in costanza di nomina; ove occorra, di qualsiasi altro provvedimento delle amministrazioni resistenti ostativo al riconoscimento del servizio rivendicato.

Nel ricorso si denuncia la mancata equiparazione -ai fini del riconoscimento del punteggio in seno alla graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA III fascia - tra servizio militare prestato non in costanza di nomina scolastica e servizio prestato in costanza di nomina.

A tal proposito si censura e si chiede la disapplicazione del D.M. 50/2021 laddove si pone in contrasto con la normativa primaria di riferimento (art. 2050 D.Lgs. 66/2000 e artt. 485 e 569 TU scuola), anche alla luce dei principi sanciti dalle Giurisdizioni Superiori (Cassazione e Consiglio di Stato), pronunciatesi sul punto.

D) Conclusioni.

previo annullamento e/o disapplicazione degli atti in epigrafe indicati: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni); - accertare e dichiarare il correlato diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato per tutti i profili per i quali ha presentato domanda, valutando per intero il servizio militare svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse; - ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti gli atti consequenziali; - condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

E) Indicazione dei controinteressati:

tutto il personale ATA (profili di Assistente Amministrativo- Collaboratore Scolastico- Assistente Tecnico), inserito nelle graduatorie circolo e d'istituto di III fascia degli istituti scolastici per i quali il ricorrente ha presentato istanza (Istituto capofila Direzione Didattica Paolo Vetri di Ragusa) che verrebbe pregiudicato dall'accoglimento del presente ricorso.

Sono soggetti controinteressati, in quanto potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento del ricorso, i soggetti che hanno riportato nelle suddette graduatorie un punteggio pari o superiore a:

- Assistente Amministrativo punti attribuiti 8.20
- Collaboratore scolastico punti attribuiti 6.70
- Assistente Tecnico punti attribuiti 6.70

La presente notifica viene effettuata in ossequio al provvedimento autorizzativo emesso in data 3.05.2023 dal Tribunale di Ragusa- Sez. Lavoro - Giudice dott. Alessandro La Vecchia nel procedimento n. 2582/2022 R.G

Favara, 1 settembre 2023

Avv. Francesca Palumbo